

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

## **ART. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione del patrocinio comunale e dell'autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune di Teolo.

## **ART. 2 – Definizione e finalità del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione nonché una forma di apprezzamento del Comune di Teolo nei confronti di iniziative ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, sportive, turistiche, storiche, scientifiche, educative, economiche, umanitarie ovvero ritenute di particolare rilievo istituzionale.
2. Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del bilancio comunale salvo quanto previsto da specifici regolamenti comunali.

## **ART. 3 - Soggetti beneficiari**

1. Il patrocinio può essere concesso a soggetti pubblici (Comuni, Province, Comunità montane, Unioni di Comuni, università ed altri enti) o soggetti privati (Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie, Cooperative, Società di capitali o persone e privati cittadini) per iniziative non aventi scopo di lucro realizzate ambito territoriale.
2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale purché abbiano rilevanza per il territorio e la comunità in quanto ne promuovono l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni e il turismo.
3. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere partitiche o sindacali
4. Il patrocinio non è concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne) o per attività che comunque si svolgono in un arco di tempo ben definito.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, qualora ricorrano condizioni eccezionali che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, aventi profili commerciali e lucrativi, di particolare interesse per la comunità o finalizzate alla promozione del Comune.

## **ART. 4 - Modalità di presentazione della domanda**

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio il richiedente deve presentare apposita istanza. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Teolo e presentata all'ufficio protocollo del Comune, 30 giorni prima della manifestazione, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile sul sito [www.comune.teolo.pd.it](http://www.comune.teolo.pd.it).
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve contenere una dettagliata ed esauriente descrizione dell'iniziativa da patrocinare specificandone i soggetti coinvolti, il luogo, il periodo di svolgimento nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

#### **ART. 5 - Concessione e revoca del patrocinio**

1. Il patrocinio viene concesso o negato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, con Decreto del Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale.
2. Il responsabile del servizio nel quale sono ricompresi i servizi culturali provvederà a comunicare all'interessato la concessione o il diniego del patrocinio.
3. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso possa determinare un danno all'immagine dell'ente.

#### **ART. 6 - Diritti e doveri dei soggetti patrocinati**

1. Il soggetto patrocinato è autorizzato ad utilizzare lo stemma comunale ,sul materiale di pubblicizzazione dell'iniziativa per cui ha ottenuto il patrocinio, che dovrà essere accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio del Comune di Teolo". Il materiale dovrà essere inviato all'ufficio cultura.
2. Il patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi, la messa a disposizione di sale o attrezzature comunali o la collaborazione nella realizzazione delle iniziative che verranno valutati con i criteri previsti negli appositi regolamenti.
3. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla-osta richiesti per la realizzazione della manifestazione o iniziativa. Il soggetto patrocinato dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente richiede.

#### **ART. 7 - Responsabilità e sanzioni**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Teolo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine.
3. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 euro.

#### **ART. 8 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento risulteranno abrogati i commi 3 e 4 dell'art 9 del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 14 Maggio 1992.